

STATUTO

FONDAZIONE ACCADEMIA DEL SAPERE DIGITALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1

NATURA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita su iniziativa dei signori FARACI GIUSEPPE, nato a Catania il giorno 16 aprile 1960, SAMBATARO ANGELO, nato a Catania il giorno 11 Ottobre 1957 e FARACI SALVATORE CARMINE, nato in Paterno' (CT) il giorno 10 Aprile 1989, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro ed ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi "CTS" o "CDTS"), la Fondazione denominata

FONDAZIONE ACCADEMIA DEL SAPERE DIGITALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

denominata in breve anche **FONDAZIONE ACCADEMIA DEL SAPERE DIGITALE - ETS.**

Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" ed "Ente del Terzo settore", sono subordinati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS ed, in quanto compatibili, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa.

La Fondazione ha sede in Catania.

Ai fini dell'iscrizione al Runts la sede della Fondazione è fissata in Catania, viale Vittorio Veneto n. 20.

Potranno essere istituite nei modi di legge altre sedi in Italia e all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere in Italia ed all'estero uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 2

SOCI FONDATORI

Sono Fondatori tutti coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo.

Possono divenire successivamente Fondatori le persone fisiche o persone giuridiche che aderiscano alla Fondazione e che contribuiscano al perseguimento delle sue finalità mediante apporti patrimoniali o economicamente valutabili nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, assumendo pertanto la costituita Fondazione la configurazione giuridica di Fondazione di Partecipazione.

Art. 3

Possono divenire "Partecipanti" ovvero "Sostenitori" le persone fisiche e le persone giuridiche private nonché le scuole, le università e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 4

SCOPO-OGGETTO

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa, collaborando all'uopo con le istituzioni e gli enti interessati ed aderendo a piani progettuali finanziati a livello governativo regionale, nazionale, europeo ed internazionale in genere, si prefigge lo scopo di contribuire alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici.

La Fondazione, quindi, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 1° comma lettera d) CDTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 1° comma lettera f) CDTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 1° comma lettera i) CDTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 1° comma lettera k) CDTS);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e del divario digitale (art. 5 1° comma lettera l) CDTs);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. n) CDTs);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lett. p) CDTs);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 1° comma lettera z) CDTs).

La Fondazione può inoltre, individuando nelle arti espressive uno strumento altamente qualificato a soddisfare quanto sopra descritto, realizzare nell'ambito territoriale della Regione Siciliana:

- la diffusione della cultura e del sapere digitale con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- elaborare e realizzare progetti che promuovano l'uso delle più moderne tecnologie informatiche e telematiche (anche attraverso il reperimento di risorse pubbliche e private);
- promuovere la cittadinanza digitale e l'alfabetizzazione digitale della popolazione attraverso progetti ed iniziative rivolte innanzitutto ai giovani ed alle categorie fragili potenzialmente escluse dalle opportunità generate dal diffondersi della società della conoscenza (tra cui anziani, adolescenti, disabili, immigrati, rifugiati);
- promuove accordi con scuole, istituti di formazione, università, enti del Terzo settore, imprese, associazioni, istituzioni locali e governative, organizzazioni non governative ed altre organizzazioni rilevanti per la sua missione;
- concorrere allo sviluppo, applicazione e diffusione del concetto di Educazione per la vita nel ventunesimo secolo, includendo lo sviluppo di contenuti, ambienti di apprendimento, attività educative e processi di innovazione ad esso associati, con particolare attenzione all'innovazione didattica, all'abbattimento della povertà educativa e allo sviluppo sostenibile;
- concorrere alla creazione di una vasta, eterogenea e diffusa cultura digitale, nonché promuovere la ricerca sulle tendenze e gli sviluppi nel settore delle moderne tecnologie informatiche e telematiche;
- promuovere progetti, organizza mostre ed eventi relativi allo sviluppo di didattiche innovative nella scuola;
- concorrere alla creazione di una diffusa cultura di innovazione tecnologica, sociale, civica e auto-imprenditoriale, in particolare nel mondo della scuola e dell'università, promuovendo la ricerca sulle tendenze e gli sviluppi didattici e tecnologici associati all'educazione;
- l'attività di ricerca, raccolta, documentazione,

archiviazione e diffusione, in forma non esclusivamente digitale, relativa alle esperienze didattiche innovative realizzate dalle scuole, inclusa la creazione e la gestione di siti web dedicati e banche dati, nonché la promozione della ricerca scientifica e l'elaborazione strategica sulle tematiche dell'innovazione, dell'autoimprenditorialità e dell'inclusione digitale;

- promuove la produzione di contenuti educativi, strumenti, e metodologie didattiche e di ricerca sui temi dell'innovazione nella scuola e nel sistema educativo in generale;

- la elaborazione e realizzazione di progetti culturali, teatrali e cinematografici finalizzati a promuovere le pari opportunità, a promuovere attraverso iniziative atte alla valorizzazione dell'ambiente, prevenire e combattere situazioni di emarginazione e disagio in particolar modo giovanile, sostenere i giovani con problemi di handicap, di tossicodipendenza, di malattia mentale, di reclusione, di reinserimento sociale;

- la elaborazione e realizzazione di progetti culturali finalizzati alla promozione della famiglia, dei diritti umani, della partecipazione e dell'associazionismo in genere, dei principi della mutualità, della impresa sociale e del terzo settore, della cooperazione internazionale a favore dello sviluppo delle popolazioni più povere, dell'integrazione sociale, culturale e religiosa con e tra le persone immigrate;

- promuovere iniziative e progetti finalizzati ad abbattere la frattura o divario digitale e pari opportunità di accesso alle più moderne tecnologie informatiche e telematiche;

- promuovere iniziative e progetti finalizzati a favorire la parità di genere e l'abbattimento del "soffitto di cristallo", favorendo in particolar modo l'orientamento delle ragazze nei settori Science Technology Engineering Art Mathematics (cd. Steam) e l'inserimento delle donne nelle professioni in ambito scientifico, tecnologico e manageriale;

- la gestione, anche per conto terzi, di biblioteche, di sale teatrali e cinematografiche nonché di servizi analoghi e connessi;

- promuovere la diffusione di tecnologie e buone pratiche di innovazione applicate in campo educativo, formativo, civico e culturale ai settori educativi, produttivi e amministrativi con particolare riferimento alle scuole, alle piccole e medie imprese e all'amministrazione pubblica;

- sviluppare e promuovere una piattaforma di conoscenza ed attività, integrata con un ambiente virtuale (multimediale online), in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo civico, culturale, educativo, sociale e sostenibile dell'intero paese, in particolare all'interno della regione siciliana;

- contribuire a sostenere creatività, innovazione, autoimprenditorialità, attività di impresa e sviluppo sostenibile ad alto contenuto tecnologico ed innovativo promosse da giovani imprenditori;

- la promozione di politiche attive del lavoro per lo sviluppo del territorio, attraverso la formazione

e il potenziamento di reti di partenariato pubblico/privato, atte a favorire una risposta efficace per sostenere lo sviluppo del capitale umano e la crescita qualitativa e quantitativa dell'occupazione attraverso attività di: orientamento specialistico; accompagnamento al lavoro; avviamento alla formazione; promozione di tirocini extracurricolari; informazione su incentivi all'occupazione; promozione di prestazioni socialmente utili; supporto all'autoimpiego; attività di incontro domanda/offerta di lavoro;

- favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, anche attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità;

- promuovere la formazione professionale con particolare riferimento all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dell'autoimprenditorialità, anche a favore dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo nonché la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

- la formazione continua e permanente in tutti i campi e in particolare in quello sanitario in funzione dell'Educazione Continua in Medicina (ECM), così come prevista dalle disposizioni vigenti in materia, sia in campo regionale che nazionale. La formazione, ivi compresa quella continua e permanente, oltre che in forma residenziale, potrà essere resa anche attraverso la formazione sul campo (FSC), la formazione a distanza (FAD) e la formazione blended (BLND);

- promuovere programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

- organizzare e gestire corsi di formazione, stages, master classes e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici regionali, italiani, comunitari ed esteri;

- promuovere e realizzare diverse tipologie di eventi e manifestazioni di tipo culturale, incontri, convegni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il territorio;

- erogare premi e borse di studio.

La Fondazione promuove e facilita la costituzione di associazioni e altre forme partecipative che ne sostengano le stesse attività presso la collettività, anche sul piano economico.

La Fondazione ha per scopo inoltre la gestione - in collaborazione con gli Enti e gli Organismi di volta in volta più appropriati - di spazi pubblici e/o privati polivalenti per la realizzazione di attività culturali, ludico - ricreative e sociali in genere. In questo caso la Fondazione potrà dare vita a comitati di gestione in sede locale con la partecipazione dei soggetti pubblici coinvolti nei progetti.

Nell'ambito di detti spazi potrà organizzare le attività precedentemente illustrate, reperendo i fondi necessari allo sviluppo degli scopi presso enti e istituzioni

pubbliche e private.

La Fondazione - sempre allo scopo di promuovere un approfondimento su temi culturali e sociali finalizzati alla crescita culturale delle giovani generazioni e alla prevenzione del disagio giovanile - potrà organizzare conferenze, incontri, convegni, che consentano di sollecitare momenti di pubblico dibattito su tali temi e promuovere al medesimo fine la pubblicazione e diffusione di libri, riviste ed editoria in genere (nei limiti consentiti dalla legge).

La Fondazione infine, tenuto conto delle possibilità finanziarie dell'esercizio, potrà indire premi ed elargire delle borse di studio intitolate alla Fondazione medesima a persone benemerite ed a ragazzi particolarmente meritevoli di proseguire o intraprendere gli studi teatrali o artistici in genere.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6, D. Lgs. 117/2017 (CDTS), a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

La Fondazione può assumere interessenze e partecipazioni sociali in società o imprese di qualunque natura e in altri Enti del Terzo Settore aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Potrà rilasciare inoltre fideiussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore ad anche nell'interesse di terzi, anche soci.

Art. 5

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relative disposizioni attuative. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1 del presente articolo, la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza l'esclusione di altri - l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto,

in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, Organismi nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

c) promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti pubblici e privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;

d) collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguano scopi analoghi nonché instaurare proficue collaborazioni con altre Fondazioni, Associazioni, Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Università, Accademie, Imprese, e altre organizzazioni, sia di nazionalità italiana sia estera, per ricercare opportunità di collaborazione su temi di comune interesse;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche o private.

Art. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donanti nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

La Fondazione potrà pertanto ricevere contribuzioni da parte di soggetti di ogni genere che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Ciascun Socio Fondatore e Partecipante/Sostenitore sarà tenuto ad effettuare, nelle casse della Fondazione, i versamenti degli apporti sottoscritti con modalità tracciabili e riscontrabili dall'autorità preposta per

il riconoscimento della personalità giuridica a cui la documentazione sarà prodotta a cura del legale rappresentante della Fondazione.

Art. 7

VOLONTARI

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può avvalersi dell'opera di volontari che, qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale, dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, e possono essergli rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- l'Organo Assembleare;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

ORGANO ASSEMBLEARE

L'Organo Assembleare è formato dai fondatori, anche quelli successivi descritti al superiore art.2.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Ciascun componente può farsi rappresentare, nell'Organo Assembleare, da un altro componente mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

E' possibile l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota.

L'Organo Assembleare:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente nonché il Direttore Generale;
- b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo, il bilancio sociale e gli altri ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera su quanto il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre alla decisione assembleare;
- g) delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione, quali la modifica del presente Statuto e dell'Atto costitutivo;
- h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio ai sensi dell'art. 16 CDTs nonché alla trasformazione, fusione o scissione della Fondazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Organo Assembleare; essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella pertinente sezione dedicata alle Fondazioni, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

Art. 11

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Assembleare a maggioranza assoluta e con provvedimento motivato.

Art. 12

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

All'Organo di Amministrazione spetta:

- a) di redigere il bilancio e il bilancio sociale nonché di compiere ogni adempimento in relazione a questi;
- b) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- c) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- d) di deliberare per gli atti di ordinaria amministrazione;
- e) di approvare eventuali regolamenti interni;
- f) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente che ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione stesso nonché al Direttore Generale nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- g) di compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o

se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

ADUNANZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo senza obblighi di forma purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati almeno sette (7) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dal presente statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Le deliberazioni di cui alle lettere "b" e "c" devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Sono possibili le adunanze mediante video-audio conferenza.

Art. 14

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della Fondazione viene nominato dall'Organo Assembleare e può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure con un componente dello stesso sommandone le competenze.

Scade con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica del Consiglio di Amministrazione. Se esterno al Consiglio di Amministrazione, egli partecipa tuttavia, senza diritto di voto, alle sue riunioni, di cui redige il verbale.

Il Direttore Generale:

- a) cura la gestione e l'esecuzione dei programmi di attività della Fondazione;
- b) dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale;
- c) collabora alla predisposizione della bozza di bilancio, assicurando la corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili;
- d) coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- e) compie tutti gli atti per cui abbia ricevuto mandato dagli Organi Sociali;
- f) può rappresentare legalmente la fondazione, qualora tale potere sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Direttore Generale è rinnovabile alla scadenza.

Art. 15

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è obbligatorio secondo quanto disposto dall'art. 30 CDTs e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato, se del caso, dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dall'Organo Assembleare.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 C.C..

I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2° C.C. (Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro). Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 16

IL REVISORE

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro al ricorso dei presupposti di legge e più precisamente in base all'art. 31 CDTS.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dall'Organo Assembleare.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

I compiti del Revisore possono essere attribuiti all'Organo di Controllo.

Art. 17

LIBRI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno tre (3) giorni.

Art. 18

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e

le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Assembleare approva il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati dal Consiglio di Amministrazione all'Organo Assembleare entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CDTs a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 19

BILANCIO DELLA FONDAZIONE E OBBLIGHI PUBBLICITARI

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore e pubblicare nel proprio Sito Internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti.

Art.20

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-bis C.C.. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo Assembleare, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 21

ESTINZIONE

La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell'art. 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio Direttivo, quando:

- a) gli scopi istituzionali della Fondazione previsti dal presente Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
- b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

c) non è possibile esperire procedure di trasformazione. In caso di estinzione o comunque di scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CDTs e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o partecipati da enti pubblici secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rimanda alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile e della normativa applicabile.